

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Approvazione del Progetto di Gestione dell'Invaso (PdGI) "Villarosa"

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;
- VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- VISTA la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante *"Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana"*;
- VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante *"Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. ..."*;
- VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
- VISTA la Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale"*;
- VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante *"Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"*;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004, recante *"Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo"*;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 12 ottobre 2022, n. 205, recante *"Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 settembre 2018, n. 598/Gab;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019, n. 4, recante *"Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9, recante *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli*

assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 gennaio 2022, n. 6, con il quale è stato conferito all'Ing. Leonardo Santoro l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO il D.S.G. n. 167 del 08/06/2022 con cui si conferisce l'incarico di Dirigente Responsabile del SERVIZIO 5 -"Pareri e Autorizzazioni Ambientali – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento – Enna – Caltanissetta) – Sede di Agrigento" all'Ing. Calogero Zicari;
- CONSIDERATO che con l'art. 3 della Legge regionale (L.R.) 8 maggio 2018, n. 8, è stata istituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (A.d.B.) e sono state attribuite alla stessa Autorità le competenze della Regione indicate alla "Parte terza" del predetto Decreto legislativo (D.L.vo) 3 aprile 2006, n. 152;
- CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana (D.P.Reg.) 28 settembre 2018, n. 598/Gab, si è preso atto dell'Atto di indirizzo del Presidente della Regione Siciliana, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 25 luglio 2018, concernente la disciplina transitoria di cui all'art. 3, c. 8, della predetta L.R. n. 8/2018, il cui Allegato 1 (Tabella A) indicava le competenze regionali da attribuire all'A.d.B. (D. L.vo n. 152/2006 – Parte terza) e tra esse l'approvazione del Progetto di gestione degli invasi (PdGI) ai sensi dell'art. 114, c. 5, del citato D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che con il D.P.Reg. n. 4/2019 sono state disciplinate l'attribuzione e il trasferimento all'A.d.B. delle necessarie risorse umane e strumentali, nonché l'organizzazione e il funzionamento del servizio di Polizia idraulica di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- CONSIDERATO che l'art. 114, c. 2, compreso nella Parte terza del D.L.vo n. 152/2006, prescrive che "[a]l fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse";
- CONSIDERATO che il comma 5 del predetto articolo 114 stabilisce che "[i]l progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate";
- CONSIDERATO che con Decreto del Segretario Generale (D.S.G.) dell'A.d.B. n. 1 del 04/01/2021 sono state approvate le "Linee d'indirizzo per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti di gestione degli invasi";
- CONSIDERATO che con D.S.G. n. 100 del 14/04/2021 è stato istituito Tavolo Tecnico per la valutazione degli stessi PdGI;
- CONSIDERATO che con il Protocollo d'intesa interdipartimentale n. 9221 del 11/06/2021 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (DRAR) e il Segretario Generale dell'A.d.B. hanno concordato la partecipazione permanente dei Servizi 1, 2, 3, 5, 7 e 8 del DRAR al Tavolo Tecnico per la valutazione dei progetti di gestione degli invasi;
- CONSIDERATO che con D.S.G. n. 171 del 09/06/2022 è stata modificata la composizione dei partecipanti al suddetto Tavolo Tecnico, a seguito dell'entrata in vigore della rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali approvata col succitato D.P.Reg. n. 9/2022;
- CONSIDERATO che con detto D.P. Reg. n. 9/2022 è stata assegnata a questo Servizio "per tutto il territorio delle province di Agrigento, Enna e Caltanissetta (...) [l]'istruttoria relativa all'approvazione progetti di gestione degli invasi ex art 114 del D.Lgs. 152 del 2006";
- CONSIDERATO che con nota prot. n. 10608 del 16/06/2022 il Segretario Generale ha chiarito che

“[I]’orientamento generale dell’Autorità di bacino è quello di puntare sempre al recupero totale della capacità utile d’invaso della diga”;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro (D.M.) dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 sono stati dettati i criteri per la redazione del PdGI nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal D.L.vo n. 152/2006;

CONSIDERATO che sono sottoposti al D.M. Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 205/2022 i PdGI presentati dalla data del 25/01/2023 di entrata in vigore del regolamento approvato con lo stesso D.M. e quelli che saranno aggiornati indipendentemente dalla data di precedente approvazione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 29834 del 01/08/2025, assunta al prot. 21575 del 04/08/2025, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (DRAR), Concessionario/Gestore della Diga Villarosa, ubicata tra i territori comunali di Villarosa e Calascibetta nel territorio provinciale di Enna, ha reso disponibile la seconda revisione del PdGI, redatta ad esito degli approfondimenti e aggiornamenti successivi alla prima stesura del medesimo Progetto, già trasmesso a questa Autorità *016 01 - Strade di accesso alle vasche*

CONSIDERATO che il PdGI Villarosa deve essere approvato da questa Autorità secondo la disciplina e con riferimento ai criteri adottati con il D.M. ambiente e tutela del territorio 30/06/2004;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 20615 del 10.10.2025, assunta in data 15.10.2025 al prot. n. 27418, la Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche - Ufficio Tecnico per le Dighe (UTD) di Palermo ha trasmesso anche a questa Autorità il parere sul PdGI Villarosa previsto dall’art. 114, comma 5, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegando apposita relazione istruttoria, che ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che il Gestore ha riscontrato il suddetto parere e ha trasmesso la documentazione integrativa al PdGI con nota prot. n. 43440 del 20.10.2025, assunta a questo prot. 29085 del 29.10.2025, in ottemperanza alle osservazioni espresse dall’Ufficio Tecnico Dighe;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 28404 del 22/10/2025 il Sig. Segretario Generale di questa Autorità ha convocato il Tavolo Tecnico ex D.S.G. n. 171/2022 per il giorno 05/11/2025 per la discussione del PdGI Villarosa, precisando che il Dirigente del Servizio 1 dell’Autorità di Bacino avrebbe partecipato, oltre che per le proprie competenze, anche con funzioni di delega a presiedere il Tavolo Tecnico stesso;

CONSIDERATO che l’art. 5 della L.R. n. 7 del 21/05/2019 stabilisce che *“[q]uando la responsabilità dell’istruttoria è assegnata ai sensi dell’articolo 4 ad un’unità organizzativa diversa da quella responsabile per l’adozione del provvedimento finale, il dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile del procedimento è responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento ed esercita i compiti di cui all’articolo 7 direttamente ovvero avvalendosi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, del personale addetto all’unità”;*

CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio 5 è individuato *responsabile dell’istruttoria* del procedimento di approvazione del PdGI della Diga Villarosa, poiché il provvedimento finale deve essere assunto dal Sig. Segretario Generale di questa Autorità;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3082 del 04/02/2026 questa Autorità ha trasmesso il verbale della riunione contenente i pareri formulati in sede di Tavolo Tecnico, contestualmente ai pareri resi da ARPA Sicilia con nota prot. n. 37805 del 11/11/2025 e dal Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. 74571 del 29/10/2025;

CONSIDERATO che, come sopra detto, il presente PdGI Villarosa deve essere approvato secondo la disciplina e con riferimento ai criteri adottati con il D.M. ambiente e tutela del territorio 30/06/2004, che prevede la definizione del *“quadro previsionale delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo connesse con le attività di manutenzione dell’impianto, da eseguirsi anche per stralci, per assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità utile, propria dell’invaso e per garantire prioritariamente in ogni tempo il funzionamento degli organi di scarico e di presa, nonché a definire i provvedimenti da porre in essere durante le suddette operazioni per la prevenzione e la tutela delle risorse idriche invase e rilasciate a valle dello sbarramento, conformemente alle prescrizioni contenute nei piani di tutela delle*

acque e nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati”;

CONSIDERATO che, sulla base dell'attività istruttoria già condotta e dei pareri formulati in sede del predetto Tavolo Tecnico, il presente Progetto di Gestione non prevede alcun intervento di rimozione del sedimento già presente in invaso e nessun intervento finalizzato al contenimento dell'apporto di materiale solido in diga destinando l'invaso, alla luce del tasso medio annuo di interrimento di circa 82.000 m³/anno, ad un totale esaurimento nei prossimi 53 anni;

CONSIDERATO che, come specificato dallo stesso Soggetto Gestore, lo spirito del Progetto di Gestione attuale è limitato a un intervento economicamente sostenibile per salvaguardare gli organi di scarico, stante l'attuale incertezza sulla destinazione d'uso della risorsa idrica invasata, con l'obiettivo di garantire una corretta e sicura gestione dell'invaso stesso;

CONSIDERATO che sull'intervento di rimozione dei sedimenti accumulati in prossimità dello scarico di fondo sia la U.O.C. Valutazioni e Pareri Ambientali che la U.O.C. S1 Acque Interne e la U.O.S. 1.1 Acque superficiali interne di ARPA Sicilia hanno formulato, con nota prot. n. 3785 del 11.11.2025 un parere favorevole con prescrizioni sia sulla fase di monitoraggio che sulle tempistiche esecutive dell'intervento funzionale a garantire la salvaguardia dell'organo di scarico richiedendo documentazione integrativa da produrre nella successiva fase esecutiva dell'intervento proposto, come puntualmente elencate nella nota richiamata;

CONSIDERATO che il presente Progetto di Gestione non risulta, dunque, finalizzato al recupero di volume utile ma alla rimozione dei sedimenti accumulati in prossimità dello scarico di fondo, al fine di migliorare il funzionamento degli organi di scarico, per una corretta e sicura gestione dello stesso invaso e che, tale intervento, prevedendo la rimozione di un volume di sedimenti pari a circa 70.000 m³, non può rientrare tra le operazioni esonerate dall'obbligo di presentazione del Progetto di Gestione non afferendo alle fattispecie previste dall'art. 3.2 delle “*linee di indirizzo per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti di gestione degli invasi*”, approvate con DSG n.1/2021 che regolano, *ratione temporis*, il Progetto di che trattasi;

RITENUTO che, ai fini di poter procedere all'approvazione e consentire, dunque, la progettazione ed esecuzione dell'intervento di rimozione dei sedimenti accumulati in prossimità dello scarico di fondo risulta opportuno approvare il presente Progetto di Gestione di cui, tale intervento, si configura primo Piano Operativo;

RITENUTO, ancora, che il PdGI Villarosa può essere approvato ai sensi dell'art. 114, c. 5, del D.L.vo n. 152/2006 e del D.M. ambiente e tutela del territorio 30/06/2004, con le prescrizioni di cui agli articoli seguenti, limitatamente al suddetto Piano Operativo finalizzato alla rimozione dei sedimenti accumulati in prossimità dello scarico di fondo per un totale di circa 70.000 m³ e con le prescrizioni emerse in sede di Tavolo tecnico del 05/11/2025 come di seguito richiamate non potendo procedere ad una approvazione del Progetto di Gestione nella sua interezza in quanto lo stesso non ottempera alla finalità di cui all'art. 1 del D.M. 30/06/2004 che regola, *ratione temporis*, la procedura approvativa di che trattasi;

PRESO ATTO che la promulgazione del provvedimento di approvazione del PdGI Villarosa non comporta effetti di natura finanziaria né dallo stesso possono derivare oneri a carico del Bilancio regionale;

Ai termini delle vigenti disposizioni e per le motivazioni di cui in premessa,

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004, è approvato il Progetto di Gestione dell'Invaso (PdGI) Villarosa come documento descrittivo del quadro conoscitivo dell'Invaso e stima dei volumi di invaso **limitando l'approvazione al solo Piano Operativo relativo alla rimozione dei sedimenti in prossimità dello scarico di fondo** con le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni che seguono.
2. Il Progetto di Gestione dell'Invaso Villarosa, che fa parte integrante del presente Decreto, è costituito

dai seguenti elaborati, integrati a esito delle richieste formulate dall'Ufficio Tecnico delle Dighe di Palermo e di questa Autorità di Bacino:

RELAZIONI TECNICHE

- *III18P-PGI-El 000 02 - Elenco elaborati*
- *III18P-PGI-RT 001 02 - Piano di Gestione dell'Invaso*
- *III18P-PdC-RT 002 02 - Piano di Campionamento*
- *III18P-PGI-RT 003 00 Risultati delle Analisi di Caratterizzazione*

ELABORATI GRAFICI

- *III18P-PGI-DT 001 00 - Corografia - documenti di collaudo*
- *III18P-PGI-DT 002 00 - Planimetria generale - documenti di collaudo*
- *III18P-PGI-DT 003 00 - Aree e volumi d'invaso - documenti di collaudo -*
- *III18P-PGI-DT 004 00 - Vista da monte - documenti di collaudo*
- *III18P-PGI-DT 005 00 - Vista da valle - documenti di collaudo*
- *III18P-PGI-DT 006 00 Profilo geologico in asse diga - documenti di collaudo*
- *III18P-PGI-DT 007 00 - Torre dello scarico di fondo e presa – Piante, sezioni e particolari - PD 2007*
- *III18P-PGI-DT 008 00 - Sezione tipo Mantellata con quota interrimento attuale*
- *III18P-PGI-DT 009 00 - Planimetria confini catastali della Regione Sicilia, Attività produttive*
- *III18P-PGI-DT 010 00 - Planimetria unione rilievo drone e batimetria*
- *III18P-PGI-DT 011 01 - Aree di scavo e deposito per la messa in sicurezza dello scarico di fondo*
- *III18P-PGI-DT 012 00 - Planimetria di dettaglio dell'area di scavo*
- *III18P-PGI-DT 013 01 - Planimetria dettaglio aree deposito*
- *III18P-PGI-DT 014 00 - Planimetria dettaglio area deposito opzionale*
- *III18P-PGI-DT 015 00 - Sezioni tipo scavo e deposito*
- *III18P-PGI-DT 016 01 - Strade di accesso alle vasche*

INTEGRAZIONI

- *"Relazione Integrativa" sul Progetto di Gestione Diga Villarosa – Villarosa (EN) in riscontro al parere UTD di Palermo prot. n. 20615 del 10/10/2025.*

3. il presente Progetto di Gestione dell'invaso è approvato, dunque, come definizione del quadro conoscitivo e stima dei volumi di invaso, rimandando ad una revisione e integrazione del Progetto di Gestione che, nel rispetto degli obiettivi della normativa di settore vigente, e nello specifico del D.M. 205 del 12.10.2022, dovrà definire compiutamente il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento connesse con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ritenuta, per assicurare quanto previsto all'art. 3 del citato D.M.
4. Il proponente gestore della diga si atterrà, nell'attuazione del Piano Operativo oggetto di approvazione nell'ambito della presente procedura, alle prescrizioni acquisite in fase istruttoria, in sede di Tavolo Tecnico, come riportate nei seguenti Art. 2 e Art. 3.

ART. 2

1. Stante gli esiti dell'attività istruttoria condotta e sulla base di quanto emerso durante la seduta del Tavolo Tecnico del 05.11.2025, si approva il **Piano Operativo relativo alla rimozione dei sedimenti in prossimità dello scarico di fondo** con le seguenti prescrizioni come formulate da ARPA Sicilia giusto parere prot. n. 3785 del 11.11.2025:
 - a. In accordo alla proposta del Soggetto Gestore, la rimozione dei sedimenti (circa 70.000m³) avverrà mediante dragaggio con draga aspirante-refluente e refluizione del materiale dragato, attraverso

tubazione galleggiante, all'interno di geotubi, di opportune dimensioni, allocati nelle due sub-aree indicate in progetto a valle della diga, in destra e sinistra idraulica del Torrente Morello, secondo le modalità operative descritte nel Progetto;

- b. Nella successiva fase esecutiva, in accordo alle prescrizioni di ARPA Sicilia, dovranno essere fornite le seguenti integrazioni:
- i. la scheda tecnica della sostanza utilizzata come flocculante;
 - ii. il dettaglio dello strato drenante che sarà posto alla base delle vasche al di sopra del quale saranno sistemati i geotubi, e che conterrà il sistema drenante delle acque di fuoriuscita, così come illustrato nella presentazione durante il Tavolo Tecnico ma non dettagliato nel documento PdGI e planimetrie trasmessi;
 - iii. la frequenza delle misure di monitoraggio delle acque da effettuarsi nella stazione posta sul Torrente Morello;
 - iv. la ricerca, nelle acque chiarificate, di eventuale presenza delle sostanze polielettrolitiche utilizzate nel processo di separazione della fase solido/liquida e aggiunte alla miscela acqua sedimento;
 - v. le caratteristiche di accettabilità delle acque chiarificate prima della reimmissione nel reticolo idrografico;
 - vi. ai fini della caratterizzazione dell'invaso, riguardo alla matrice acqua si ritiene sufficiente un'unica stazione di campionamento corrispondente al settore più profondo dell'invaso. I profili analitici, sia per la matrice acqua che per i sedimenti, dovranno essere in linea con quanto richiesto dalle linee guida regionale (DSG n. 01 del 2021), coerenti con l'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm e ii, sia per i parametri di base che per quelli specifici legati alle pressioni antropiche presenti;
 - vii. Dovranno essere fornite informazioni sulle concentrazioni degli eventuali inquinanti che possano originarsi dagli interventi previsti dal Piano, se non compresi nei suddetti profili analitici.
 - viii. Si ritiene necessario, inoltre, fornire informazioni riguardanti la caratterizzazione del corpo idrico a valle, per il quale non si hanno dati pregressi di monitoraggio, trattandosi di un corpo idrico naturalmente mineralizzato (rete dei "fiumi salati") sui quali è tuttora in corso un'attività finalizzata alla ricerca delle metriche di valutazione. Risulta, pertanto fondamentale conoscere le condizioni ante operam di questo corpo idrico recettore per potere valutare successivamente, e prevenire, eventuali impatti delle operazioni;
 - ix. Infine, si dovrà provvedere alla trasmissione del cronoprogramma delle attività con almeno venti giorni di anticipo alla U.O.C. P1 Attività Produttive Area Centrale per eventuali verifiche in contraddittorio.
- c. Con l'approvazione del presente Piano Operativo, il Gestore della diga sarà autorizzato ad eseguire la specifica operazione di rimozione dei sedimenti in prossimità dello scarico di fondo, oggetto del Piano stesso, in conformità ai limiti imposti dalle norme vigenti ed alle prescrizioni indicate nel provvedimento.
- d. L'approvazione di un Piano Operativo del PdGI non sostituisce eventuali nulla osta o autorizzazioni eventualmente necessari, quali quelle relative al deposito, il riutilizzo, il recupero o lo smaltimento del materiale rimosso meccanicamente dall'invaso.

ART. 3

1. Il Soggetto Gestore dovrà procedere, entro un anno dalla presente approvazione, alla revisione e aggiornamento del presente Progetto di Gestione che dovrà essere redatto in accordo alle disposizioni del nuovo DM 205 del 2022 e dovrà contenere il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento connesse con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ritenuta, per assicurare quanto previsto all'art. 3 del citato D.M.;
2. A tal fine il Soggetto Gestore dovrà:

- a. Eseguire l'attività di rimozione dei sedimenti in prossimità dello scarico di fondo secondo le modalità e tempistiche previste nel Piano Operativo nel rispetto delle prescrizioni qui fornite;
- b. adoperarsi per raggiungere la massima rimozione del volume di sedimenti che mediamente si deposita all'interno del volume utile dell'invaso nell'arco di un anno, stimato in circa 82.000 m³/anno, avendo cura di non compromettere la disponibilità idrica dell'invaso per i potenziali usi emersi dall'analisi effettuata in sede di Tavolo Tecnico, incluso quello potabile, come da previsione del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti;
- c. monitorare, per l'intera validità del PdGI che sarà approvato, l'apporto dei sedimenti all'interno del volume utile e, nel caso vi siano aumenti significativi, provvedere alla loro rimozione previa presentazione e approvazione di specifico Piano Operativo;
- d. conseguire il ripristino della capacità utile propria dell'invaso, o della capacità utile sostenibile nel rispetto dei criteri fissati dalla norma, interessata da interrimento previa presentazione e approvazione degli specifici Piani Operativi che prevedano, secondo le modalità operative che si riterranno più opportune;
- e. impedire il deterioramento dello stato di qualità delle acque (corpi idrici superficiali e sotterranei), ai sensi della "direttiva Acque" 2000/60/CE e in accordo al Piano di Gestione del Distretto Idrografico, e, possibilmente, conseguire il miglioramento delle risorse idriche invase e di quelle dei corpi idrici sottesi a valle dello sbarramento;
- f. farsi promotore, presso gli Enti competenti, sulla necessità di programmare interventi di sistemazione idraulico-forestale e di tipo agronomico finalizzati a ridurre l'apporto dei sedimenti provenienti dal bacino a monte dell'invaso.

ART. 4

1. Ad esito della nuova stesura del Progetto di Gestione dell'Invaso, i Piani Operativi devono essere redatti in conformità alle osservazioni, prescrizioni e raccomandazioni predette e presentati dal Gestore, per l'approvazione, almeno sei mesi prima delle relative operazioni, e devono definire tecnicamente l'insieme delle modalità di esecuzione delle operazioni di svasso, sfangamento e sgheamento, in attuazione del PdGI Villarosa.
2. Al momento della presentazione di un Piano Operativo devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. il PdGI deve essere integrato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), da condividere con ARPA Sicilia, che caratterizzi lo stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali (invaso e fiume a valle della diga), "prima" (qualora non già eseguito dal gestore o tratto da analisi di ARPA Sicilia), "durante" e "dopo" le operazioni di gestione previste (svasso, sgheamento, sfangamento, fluitazioni, cacciate, ecc.) e, in particolar modo, per tutti quegli interventi di sfangamento che possano portare in risospensione i sedimenti accumulati (ad es.: sugli organi di scarico e di presa, ecc.) e aumentare la torbidità delle acque nella diga a valle di essa;
 - b. i risultati delle caratterizzazioni delle acque e dei sedimenti, nelle tre fasi (*ex ante*, *in itinere* ed *ex post* intervento), devono essere comunicati con congruo anticipo ad ARPA Sicilia, al fine di consentire un'eventuale contraddittorio di merito sugli analiti scelti e le metodiche utilizzate; il set parametrico di base per le determinazioni analitiche è quello elencato nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV, nella Tabella 1/A (standard - sostanze elenco di priorità) e nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 alla Parte III del D.L.vo n. 152/2006 come modificate dal D.M. 260/2010 e dal D.L.vo n. 172/2015, elenco eventualmente da integrare qualora, dall'analisi del bacino tributario, si avesse evidenza di ulteriori sostanze inquinanti da ricercare;
 - c. le eventuali valutazioni sulla tutela del corpo idrico recettore restano subordinate alla caratterizzazione da eseguirsi nel rispetto dei contenuti dell'allegato 3 del D.M. n. 205/2022;
 - d. il Piano Operativo deve indicare l'esatta destinazione dei "fanghi di dragaggio non soggetti alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.L.vo n. 152/2006", a seguito del loro temporaneo abbancamento, qualora non contenenti sostanze pericolose; il Gestore della diga può reimpiegare, senza necessità di preventivo trattamento o trasformazione, i fanghi di dragaggio non contaminati nell'ambito di processi industriali e/o di attività agricole (in sostituzione di materie prime) e/o di

opere di sistemazione e interventi di recupero, preventivamente individuati, definiti e autorizzati dall'autorità competente al loro riutilizzo secondo quantitativi definiti; il ricorso allo smaltimento dei fanghi in discarica deve essere considerato soltanto residuale e correlato alla loro pericolosità riscontrata;

- e. le eventuali aree di dislocazione del materiale rimosso devono essere messe in condizioni di sicurezza idraulica e di stabilità e non devono essere esposte ad azioni erosive nel corso di piene fluviali nel caso siano ubicate in aree golenali;
 - f. nel caso in cui si ricorra allo spandimento dei fanghi sul suolo si deve rispettare il D.P.R. n. 120/2017, che regola la disciplina semplificata della gestione delle "terre e rocce da scavo", escludendone con certezza la classificazione quali "rifiuti", garantendone la tracciabilità mediante redazione di apposita modulistica e prevedendo altresì l'elaborazione del Piano di Utilizzo redatto in conformità alle disposizioni dell'Allegato 5 al medesimo D.P.R.;
 - g. nella fase definitiva/esecutiva della progettazione degli interventi di sfangamento, il Gestore deve individuare un sito di deposito temporaneo dei sedimenti rimossi, eventualmente contaminati, nelle more del loro conferimento presso un impianto autorizzato al loro smaltimento, trattamento e/o recupero;
 - h. per la gestione dei fanghi di dragaggio che contengono sostanze pericolose, in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, si devono avviare le procedure (operative e amministrative) previste per i "siti contaminati" (art. 242 D.L.vo n. 152/2006); in tal caso, si provvede ad avviare i fanghi di dragaggio presso un impianto di smaltimento, trattamento e/o recupero.
- 3. I singoli Piani Operativi, corredati da un progetto esecutivo, dovranno essere presentati successivamente all'approvazione del presente Progetto di Gestione dell'Invaso (PdGI); essi saranno valutati con parere dell'Autorità di Bacino, in termini di coerenza con le prescrizioni del PdGI approvato, oltre che da tutti gli organi competenti per l'approvazione in linea tecnica.
 - 4. Con l'approvazione del singolo Piano Operativo, il gestore della diga sarà autorizzato ad eseguire la specifica operazione di svasso, sfangamento o spurgo, oggetto del Piano stesso, in conformità ai limiti imposti dalle norme vigenti ed alle prescrizioni indicate nel provvedimento.
 - 5. L'approvazione di un Piano Operativo del PdGI non sostituisce eventuali nulla osta o autorizzazioni eventualmente necessari, quali quelle relative al deposito, il riutilizzo, il recupero o lo smaltimento del materiale rimosso meccanicamente dall'invaso.

Gli atti inerenti al procedimento e gli elaborati del PdGI Villarosa sono depositati e consultabili presso l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Segreteria Generale.

Il presente Decreto sarà inviato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà pubblicato per esteso, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, e sul sito istituzionale del Gestore della diga.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Agrigento, 16/02/2026

Il Funzionario Direttivo

Ing. Antonio Vita

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"*

Il Dirigente del Servizio 5

Ing. Calogero Zicari

Il Segretario Generale

SANTORO